

Prot. n. 184/2024
Roma, 4 dicembre 2024

Al sig. capo di Gabinetto del ministro
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Al sig. capo Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria
Prot.dog@giustiziacert.it

Oggetto: adempimenti in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari previsti dalla circolare del CSM sulle Tabelle di organizzazione

I dirigenti amministrativi degli Uffici Giudiziari si vedono recapitare in questi giorni, dai Capi degli Uffici, la richiesta di svolgere una “relazione in ordine alle cause di eventuali disfunzioni relative al settore amministrativo di loro competenza”, in base all’art 15 della vigente Circolare del CSM sulla formazione delle Tabelle.

Si svolgono le seguenti considerazioni. In materia di pubblico impiego vige il principio dell’esclusività. Il pubblico dipendente non può lavorare che per la propria amministrazione, salvo condizioni dettate dalla legge. In particolare, l’art. 56 co. 8. D.lgs 165/2001 statuisce che: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.”

Ora non vi è dubbio che il CSM sia amministrazione ‘altra’ rispetto al Ministero della Giustizia, seppure affine. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari appartengono a tutti gli effetti ai ruoli del Ministero della Giustizia.

Se è pur vero che l’art. 15, co. 1 lettera c) della Circolare CSM si rivolge ai Capi degli uffici giudiziari imponendo loro di richiedere una relazione, l’art. 17 co. 3 assegna direttamente ai dirigenti amministrativi il termine del 15 dicembre 2024 per provvedere.

L’incarico comporta dunque una prestazione di lavoro, per la quale non è previsto un compenso aggiuntivo, ma che comunque si svolgerà presumibilmente nel tempo di lavoro e dunque a spese del ministero della Giustizia.

A quale titolo, dunque, ci domandiamo, il CSM impone obblighi di fare ai dirigenti amministrativi del Ministero della Giustizia ed addirittura impone loro dei termini? Per quale motivo i dirigenti sono richiesti di relazionare solo sulle “disfunzioni” e non sugli aspetti positivi della loro gestione? E cosa intende fare il Ministero della Giustizia per tutelare i suoi dirigenti? Cosa avverrebbe, per esempio, se un dirigente non intendesse lavorare gratis per il CSM, o non rispettasse la scadenza da questo imposta?

Noi riteniamo che i dirigenti amministrativi del ministero della Giustizia non abbiano l’obbligo di lavorare, gratis, o comunque durante il tempo di lavoro pagato dal ministero, per

altre amministrazioni. Invitiamo pertanto codesta Amministrazione a chiarire con urgenza la questione, che riflette ancora di più l'ambiguità del rapporto di lavoro dei dirigenti giudiziari, che deve essere urgentemente riportato alla sua sede naturale, quella dei dirigenti del comparto Funzioni centrali.

Distinti saluti

Il Responsabile Nazionale Dirigenti Giustizia
CIDA Funzioni Centrali
Dario Quintavalle



Dario Quintavalle